



# COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

## ORDINANZA N. 3

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con ordinanza n.1 del 28.01.2015 è stato vietato l'utilizzo dell'acqua ad uso potabile nella Frazione Duglia (da Cozzo Sciò a bivio Gioia), in quanto a seguito di controllo effettuato dall'Azienda Sanitaria n.4 presidio Multizonale di prevenzione, U.O.C. Igiene degli alimenti e della Nutrizione di Cosenza, in data 27.01.2015 rilevava una presenza di alluminio superiore ai limiti stabiliti dal D.lgs. 31/2001;

**CONSIDERATO** che l'Azienda Sanitaria n.4 presidio Multizonale di prevenzione, U.O.C. Igiene degli alimenti e della Nutrizione di Cosenza, con nota prot.014/15 del 29.01.2015, pervenuta in data 29.1.2015 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n.1556, ha comunicato che *"benché rilevata la non conformità di cui il valore di alluminio maggiore di 200 µg/l, tale valore oltre a non comportare rischi per la salute, è da attribuire esclusivamente alle procedure di flocculazione che SoRiCal ha operato presso il serbatoio Trionto.*

*Pertanto nell'assicurazione che SoRiCal ha formulato circa il continuo monitoraggio del citato impianto, il giudizio di potabilità dell'acqua viene assicurato";*

**RITENUTO** di dover revocare l'ordinanza n.1 del 28.01.2015;

**VISTO** l'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n 267/200 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale";

### ORDINA

con decorrenza immediata la revoca dell'ordinanza sindacale n.1 del 28 gennaio 2015, dando atto che i cittadini delle zone interessate (Frazione Duglia da Cozzo Sciò a bivio Gioia) possono tornare ad utilizzare l'acqua del pubblico acquedotto anche per scopi alimentari e non solo per fini igienici.


### DISPONE

che la presente ordinanza sia divulgata immediatamente attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet e nei luoghi di maggiore affluenza del pubblico e comunque diffusa nelle zone interessate dall'evento.

### RENDE NOTO

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in alternativa al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 60 e 120 gg. dalla data della sua notifica.

Dalla Residenza Municipale, 29 gennaio 2015



**IL SINDACO**

Dott. Nicola Tenuta